




**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
DI COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.  
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**PARTE GENERALE**

**APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  
IN DATA 15 GENNAIO 2020**

<b>1</b>	<b>IL D.LGS. 231/2001 .....</b>	<b>.....</b>
	PREMESSA	
1.1	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	5
1.2	L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO .....	7
1.3	OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ.....	7
1.4	ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	8
1.5	I C.D. REATI PRESUPPOSTO .....	8
<b>2</b>	<b>IL MODELLO .....</b>	<b>8</b>
2.1	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	14
2.2	LA FUNZIONE DEL MODELLO.....	15
2.3	L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE .....	15
2.4	COMPOSIZIONE DEL MODELLO.....	15
<b>3</b>	<b>L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (O.D.V.) .....</b>	<b>17</b>
3.1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI .....	17
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.3	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSE INFORMATIVI..	19
3.4	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI .....	21
<b>4</b>	<b>LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>22</b>
5.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	22
5.2	MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI .....	22
5.3	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	24
5.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER .....	24

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020
		Rev.03


## **IL D.LGS. 231/2001**

### **PREMESSA**

Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. opera nel campo del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, a matrice prevalentemente inorganica, provenienti da attività di costruzione e demolizione, scavo e bonifica di terreni, dall'industria siderurgica, metallurgica e da lavorazioni affini quali carpenteria, lavorazioni metalli e/o meccaniche, da ceneri di combustione, residui di abbattimento fumi, fanghi da impianti di trattamento delle acque civili ed industriali.

Lo stabilimento di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. risulta assoggettato alla disciplina del D.Lgs. 105/2015, in quanto è stata ipotizzata in via cautelativa la contemporanea presenza in loco di 9.000 tonnellate di rifiuti classificati come pericolosi per l'ambiente (HP14, secondo la classificazione proposta per i rifiuti dal Regolamento UE 2017/997), quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabili in impianto ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente. Si precisa che presso lo stabilimento non sono conferiti rifiuti classificati come esplosivi (HP1). Per quanto riguarda i rifiuti classificati come comburenti (HP2) e/o infiammabili (HP3) essi sono occasionalmente presenti, ma sempre in quantità inferiore al 2% della soglia per l'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, e custoditi in modo da non poter essere coinvolti, ne' incrementare gli effetti di un incidente rilevante.

A differenza delle aziende soggette alla legislazione per le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante, COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. non tratta sostanze chimiche propriamente dette, ma si occupa di rifiuti, ovvero di sostanze, miscele, materie prime e loro trasformazioni la cui composizione è assai variegata. È quindi praticamente impossibile a priori fornire un elenco di "sostanze", e stabilire un peso limite per ciascuna di esse, in quanto la composizione del rifiuto, all'interno del medesimo codice CER che lo definisce, può essere altamente variabile.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020
		Rev.03

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. è in possesso di una A.I.A. che autorizza, per la natura del lavoro svolto, a detenere una molteplicità di codici CER, tutti riferiti a rifiuti solidi o fangosi; COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. non tratta di sostanze liquide, la cui presenza in stabilimento è sporadica e occasionale.

L'A.I.A. non consente di introdurre in stabilimento codici CER diversi da quelli espressamente autorizzati e comporta l'applicazione di rigidi protocolli di valutazione e classificazione del rifiuto prima dell'accesso dello stesso agli impianti.

Tali controlli vengono effettuati attraverso la preventiva procedura di omologazione, basata sulle dichiarazioni fornite dal produttore del rifiuto e talora sulle analisi chimiche e sulle schede di sicurezza.

Tutto questo è disciplinato dall'A.I.A. e dalle procedure ivi previste, riportate nel Sistema di Gestione della Sicurezza integrato nei Sistemi di Gestione Aziendali, parti integranti del Modello Organizzativo.


Qualora dovessero intervenire variazioni significative all'assetto indicato, sarà cura di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. aggiornare le valutazioni eseguite e richiedere le preventive modifiche dell'A.I.A. e delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 105/2015 "Seveso III".

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l., attraverso le specifiche procedure di monitoraggio presenti nei propri Sistemi di Gestione, in caso di variazioni sostanziali della propria attività e dello stato delle cose, provvederà tempestivamente alle necessarie comunicazioni di legge.

La Società ha già conseguito e detiene tuttora le seguenti certificazioni:

- BS OHSAS 18001:2007 – UNI EN ISO 45001:2018;
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI EN ISO 9001:2015.

La Società è dotata di un Sistema integrato Sicurezza, Ambiente e Qualità; ora intende dotarsi di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, cogliendo l'occasione per evidenziare e ribadire i principi di comportamento di Amministratori e

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

dipendenti, in primis il rispetto della legalità.

## 1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto in Italia la "responsabilità amministrativa" delle società.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto non era possibile individuare nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti per i reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori o dipendenti.

Questa "riforma" è il frutto della ratifica da parte dell'Italia di alcune convenzioni internazionali, quali, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Il Decreto prevede dunque la responsabilità delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell'interesse o a vantaggio della società stessa, come detto, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono:

le società;


gli enti forniti di personalità giuridica;

le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di divisione; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente, per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con i sistemi sanzionatori già esistenti.

Per questa ragione, il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo la disciplina del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.


Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'ammnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia – e come già accennato – una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli specifici.

## 1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO

L'efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società istituisce un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Il legislatore ha previsto che tali sanzioni interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

## 1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di adeguare e mettere a sistema i principi, le procedure e i protocolli aziendali, in modo da rispondere alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre la Società, mediante l'azione di divulgazione del Modello, intende comunicare e ricordare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni o incarichi.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

#### 1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei reati:

nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione idonei a prevenire i Reati;

se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione;

se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione.

#### 1.5 I C.D. REATI PRESUPPOSTO

Nella Sezione III del Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24-26) sono elencati i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente.


##### **A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 316-*bis* C.P. (malversazione a danno dello Stato);
- art. 316-*ter* C.P. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- art. 317 C.P. (concussione);
- art. 318 C.P. (corruzione per l'esercizio di una funzione);
- art. 319 C.P. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319-*bis* C.P. (circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
- art. 319-*ter*, co. C.P. (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-*quater* C.P. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 C.P. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 C.P. (pene per il corruttore);
- art. 322 C.P. (istigazione alla corruzione);
- art. 322-*bis* C.P. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri);
- art. 346-*bis* C.P. (traffico di influenze illecite);
- art. 640, co. 2, n. 1 C.P. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 640-*bis* C.P. (truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-*ter* C.P. (frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico).

##### **B) Reati informatici (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 491-*bis* C.P. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- art. 615-*ter* C.P. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615-*quater* C.P. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03


- art. 615-*quinquies* C.P. (diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617-*quater* C.P. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617-*quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 635-*bis* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-*ter* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-*quater* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);
- art. 635-*quinquies* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640-*quinquies* C.P. (frode informatica del certificatore di firma elettronica).

### **C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 416 C.P. (associazione per delinquere);
- art. 416-*bis* C.P. (associazione di tipo mafioso);
- art. 416-*ter* C.P. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 630 C.P. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 C.P. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

### **D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 453 C.P. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate);
- art. 454 C.P. (alterazione di monete);
- art. 455 C.P. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 457 C.P. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 459 C.P. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 C.P. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 C.P. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata);
- art. 464 C.P. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 473 C.P. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

### **E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)**


- art. 513 C.P. (turbata libertà dell'industria e del commercio);
- art. 513-bis C.P. (illecita concorrenza con minaccia di violenza);
- art. 514 C.P. (frodi contro le industrie nazionali);
- art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 C.P. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517-ter C.P. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- art. 517-quater C.P. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

### **F) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali);
- art. 2622 C.C. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori);
- art. 2623 C.C. (falso in prospetto);
- art. 2624 C.C. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- art. 2625, co. 2 C.C. (impedito controllo);
- art. 2626 C.C. (indebita restituzione di conferimenti);
- art. 2627 C.C. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- art. 2628 C.C. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);
- art. 2629 C.C. (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- art. 2629-bis C.C. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);
- art. 2632 C.C. (formazione fittizia del capitale);
- art. 2633 C.C. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- art. 2635 C.C. (corruzione tra privati);
- art. 2635-bis C.C. (istigazione alla corruzione tra privati);
- art. 2636 C.C. (illecita influenza sull'assemblea);
- art. 2637 C.C. (aggiotaggio);
- art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

### **G) Delitti con finalità di terrorismo o eversione (art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 270 C.P. (associazioni sovversive);
- art. 270-bis C.P. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- art. 270-ter C.P. (assistenza agli associati)
- art. 270-quater C.P. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-quinques C.P. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-sexies C.P. (condotte con finalità di terrorismo);
- art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

- art. 280-*bis* C.P. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- art. 289-*bis* C.P. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999.

#### **H) Mutilazione organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 583-*bis* C.P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

#### **I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 600 C.P. (riduzione in schiavitù o in servitù);
- art. 600-*bis* C.P. (prostituzione minorile);
- art. 600-*ter* C.P. (pornografia minorile);
- art. 600-*quater* C.P. (detenzione di materiale pornografico);
- art. 600-*quater.1* C.P. (pornografia virtuale);
- art. 600-*quinquies* C.P. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);
- art. 601 C.P. (tratta di persone);
- art. 602 C.P. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 603-*bis* C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 609-*undecies* C.P. (adescamento di minorenni).

#### **L) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate);
- art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 (manipolazione del mercato).

#### **M) Omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001)**


- art. 589 C.P. (omicidio colposo);
- art. 590, co. 3, C.P. (lesioni personali colpose).

#### **N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 648 C.P. (ricettazione);
- art. 648-*bis* C.P. (riciclaggio);
- art. 648-*ter* C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
- art. 648-*ter.1* (autoriciclaggio).

#### **O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 171, co. 1, lett. a) L. n. 633/1941 (messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa);
- art. 171, co. 3 L. n. 633/1941 (reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinata alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03


- art. 171-*bis*, co. 1, L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori);
- art. 171-*ter* L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa);
- art. 171-*septies* L. n. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);
- art. 171-*octies*, L. n. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

**P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 377-*bis* C.P. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria).

**Q) Reati ambientali (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 452-*bis* C.P. (inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* C.P. (disastro ambientale);
- art. 452-*quinqies* C.P. (delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* C.P. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* C.P. (associazione per delinquere allo scopo di commettere reati ambientali);
- art. 452-*quaterdecies* C.P. (Attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 727-*bis* C.P. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-*bis* C.P. (danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto);
- art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 (reati ambientali attinenti lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali);

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	
		14/01/2020 Rev.03


- art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.Lgs n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257, co. 1 e 2, D.Lgs 152/2006 (bonifica dei siti);
- art. 258, co. 4, 2° periodo D.Lgs n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279, co. 5 D.Lgs. n. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione);
- art. 1 e 2 L. n. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari ed incolumità di esemplari);
- art. 3-*bis* L. n. 150/1992 (falsificazione di certificati);
- art. 3, co. 6 L. n. 549/1993 (violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive);
- artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso ed inquinamento colposo da parte del comandante o dell'equipaggio di una nave).

**R) Impiego di cittadini irregolari (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)**

- art. 22, co. 12-*bis*, lett. a) D.Lgs. n. 286/1998 (utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno);
- art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

**S) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001)**

art. 3, co. 3-*bis* L. n. 645/1975 (discriminazione razziale).

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

## 2 IL MODELLO

### 2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI ha deciso di adottare un Modello con l'obiettivo di eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. L'elaborazione dei documenti costituenti il Modello è stata preceduta dall'analisi e studio dei documenti aziendali (atto costitutivo, statuto, procure speciali, procedure aziendali, organigramma, D.V.R., ecc.) e dalla raccolta di informazioni per il tramite di interviste rese da taluni soggetti apicali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi astrattamente a rischio di commissione di uno o più Reati.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

#### **a) Mappatura aziendale delle aree a rischio reato**

La Società ha effettuato un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale e l'impostazione dei processi decisionali, al fine di identificare in quale area e secondo quale modalità vi sia il rischio di commissione dei Reati.

#### **b) Individuazione dei processi sensibili**


L'individuazione dei processi sensibili è stata attuata, tenendo in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché considerando le attività che possano influire sulla commissione dei Reati.

#### **c) Sistema di controllo – protocolli specifici**

Sulla base dei processi sensibili si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo.

#### **d) Redazione del Modello organizzativo**

Una volta esaurite le fasi a), b) e c) si è proceduto alla redazione del Modello organizzativo nelle sue diverse articolazioni (vd. paragrafo 2.4).

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

## 2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consente a COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI di ridurre il rischio di commissione dei Reati e di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Tra le finalità del Modello vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la stessa Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone, rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

## 2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE


L'adozione del Modello organizzativo compete al Legale Rappresentante di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI, che deve pure valutare la necessità di apportarvi modifiche ed integrazioni, alla luce di modifiche sostanziali del quadro normativo, dell'organizzazione aziendale e dell'attività d'impresa.

## 2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello Organizzativo è stato elaborato grazie al contributo di soggetti interni alla Società con l'ausilio ed il supporto di professionalità esterne.


Il presente Modello è composto dalle seguenti sezioni:

- 1) Parte Generale
- 2) Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 3) Parte Speciale B – Reati Societari
- 4) Parte Speciale C – Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro
- 5) Parte Speciale D – Reati informatici
- 6) Parte Speciale E – Reati contro l'industria e il commercio
- 7) Parte Speciale F - Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- 8) Parte Speciale G – Reati in materia di diritto d'autore
- 9) Parte Speciale H – Reati ambientali
- 10) Parte Speciale I - Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

	<p align="center"><b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b></p>	<p align="right">14/01/2020</p>
		<p align="right">Rev.03</p>

- 11) Parte Speciale L – Corruzione tra privati
- 12) Allegato A: Codice Etico
- 13) Allegato B: Documento di analisi dei c.d. reati presupposto in relazione all'organizzazione di Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l.-



	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

### **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)**

#### **3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come indicati nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, sono:

autonomia ed indipendenza;  
professionalità;  
continuità di azione.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria organizzazione, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza con tre componenti selezionati in base alle competenze professionali.

##### **3.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza**


La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare ostano all'assunzione ed al mantenimento della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza l'aver riportato una:

sentenza di condanna, anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o per reati comunque incidenti sulla moralità professionale;

sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto già in carica, questi decadrà automaticamente dalla carica.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020
		Rev.03

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutti gli amministratori e dipendenti di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle loro competenze e professionalità.

A tal fine il Legale Rappresentante assegna un budget annuo di spesa all'Organismo di Vigilanza, il cui importo è da intendersi tacitamente confermato di anno in anno, salvo diversa deliberazione del Legale Rappresentante.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva la naturale scadenza del mandato, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Legale Rappresentante.

### 3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:


sulla reale efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. n. 231/01;

sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;

sull'aggiornamento del Modello da parte del Legale Rappresentante, in relazione alle novelle legislative riguardanti il Decreto ed ai mutamenti significativi riguardanti l'organizzazione aziendale.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2001;

monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;

raccogliere e gestire le segnalazioni di sospette violazioni del Decreto e del Modello; esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione di Reati;

segnalare al Legale Rappresentante eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari provvedimenti, anche di natura sanzionatoria;

vigilare sull'effettiva e corretta applicazione delle sanzioni disciplinari previste nei casi di violazione del Modello.


L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del suo incarico.

### **3.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare l'O.d.V. deve ricevere informative - anche mediante posta elettronica - in merito a:

- Operazioni societarie che coinvolgano la Società (incorporazioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.);
- Cambiamenti relativi all'Organo amministrativo, nonché sostituzione o dimissione del Sindaco unico;
- Cambiamenti relativi all'organigramma aziendale, in riferimento ai soli soggetti apicali;
- Cambiamenti relativi ai soggetti che rivestono una delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Datore di lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico competente, eventuale delegato per la sicurezza del lavoro);
- Rilascio, rinnovo o mancato rinnovo di certificazioni dei sistemi qualità, ambiente e sicurezza del lavoro;

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020 Rev.03

- Rilascio, rinnovo o mancato rinnovo, diffide, sospensioni o revoche di autorizzazioni ambientali e di ogni altra autorizzazione/permesso essenziale per l'esercizio dell'attività;
- Notifiche di verbali elevati da Organi di controllo (S.P.I.S.A.L., A.R.P.A.V., VV.FF., Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), ad eccezione dei verbali per contravvenzioni al Codice della Strada, nei confronti di amministratori e dipendenti della Società in ragione degli incarichi aziendali ricoperti;
- Notifiche di atti di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria correlati anche solo indirettamente con l'attività aziendale;
- Notifiche alla Società di atti introduttivi di cause civili di rilevante importanza per la Società stessa;
- Notifiche alla Società o ai suoi amministratori e dirigenti di atti emessi dalla Prefettura, dalla Questura, dall'ANAC o dalle altre Autorità garanti nazionali;
- Esiti dei procedimenti disciplinari avviati per presunte violazioni del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello organizzativo;

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il dipendente che sia venuto a conoscenza di una presunta violazione del Modello può segnalarlo direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni, la Società si è dotata di una apposita procedura denominata "Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità - Whistleblowing policy".

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.


I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

**Organismo di Vigilanza di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.**

**Via MESTRINA 46X - NOALE (VE);**

**oppure: [odv.cta@cosmogruppo.it](mailto:odv.cta@cosmogruppo.it)**

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020
		Rev.03


Ogni informazione/segnalazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza per non meno di 5 anni in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

### **3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di aggiornamenti o revisioni del Modello stesso. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Legale Rappresentante e al Sindaco unico;
- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente del Legale Rappresentante.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020
		Rev.03

#### **4 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La Società si impegna a promuovere la conoscenza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante informative scritte e corsi di formazione; i Destinatari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dalla Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (p.e. e-learning).

Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni - di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società - dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

#### **5 Sistema Disciplinare**

##### **5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'O.d.V. ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.


La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Le violazioni del Decreto e del Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con la Società e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari di seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

##### **5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI**

#### **A) Violazioni del Modello**

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	
		14/01/2020 Rev.03


- a) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'O.d.V. in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

## **B) Le sanzioni**

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	14/01/2020
		Rev.03

### 5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte del Legale Rappresentante, l'O.d.V. informa i soci ed il Sindaco unico, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi comprese la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca.

### 5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.